

COMUNE DI GIUGLIANO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

REGOLAMENTO

per la disciplina del procedimento sanzionatorio previsto ai sensi dell'art. 47 , commi 1 e 2 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di violazione degli specifici obblighi di trasparenza previsti dagli artt. 14 - 22, comma 2 - 47, comma 2.

Articolo 1 – Oggetto, ambito di applicazione.

Articolo 2 – Soggetti obbligati.

Articolo 3 – Efficacia e pubblicazione.

Articolo 4 - Obblighi di pubblicazione concernenti i soggetti individuati dall'art. 14 D.lgs 33/13.

Articolo 5 – Dichiarazioni di cui alla legge 5 luglio 1982 n. 441.

Articolo 6 - Obblighi di pubblicazione relativi agli enti a partecipazione pubblica.

Articolo 7 – Termini e modalità del deposito e della pubblicazione dei documenti.

Articolo 8 - Comminazione delle sanzioni.

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento :

- a) disciplina ai sensi dell'art. 47 commi 1 e 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il procedimento sanzionatorio previsto da tale articolo in materia di violazione degli specifici obblighi di trasparenza previsti dagli artt. 14; 22, comma 2 ; 47, comma 2, a carico dei soggetti ivi specificati.
- a) individua i soggetti tenuti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 14 del D.lgs 33/13 e dagli artt. 22, punto 2 e 47 c.2 del D.lgs 33/13 ;
- b) disciplina le modalità per la comunicazione da parte dei predetti obbligati dei documenti e delle informazioni richieste;
- c) individua l'Autorità amministrativa competente ad irrogare le sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi di pubblicazione.

Art. 2

Soggetti Obbligati

Sono obbligati a fornire i documenti e le informazioni di cui all'art. 14 del Dlgs 33/13:

- a) i titolari di incarichi politici, anche se di carattere non elettivo;
- b) i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito;
- c) i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione;
- d) i titolari di posizione organizzativa cui siano state affidate deleghe ai sensi dell'art. 17 co.1 bis del D.Lgs. 165/2001 ed in ogni altro caso in cui siano svolte funzioni dirigenziali; e) gli Amministratori delle Società Partecipate dell'Ente.

Art. 3

Efficacia e pubblicazione

Il presente regolamento:

- a) diviene efficace il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con cui è approvato;
- b) è pubblicato a tempo indeterminato, in formato non modificabile, sul sito web istituzionale di questo Comune;
- c) si ritiene per conosciuto da parte dei soggetti obbligati con la sua pubblicazione sul sito web istituzionale;
- d) è consegnato in copia, tempestivamente, a tutti i soggetti obbligati non appena sia intervenuta la loro proclamazione o nomina.

Art. 4

Obblighi di pubblicazione concernenti i soggetti individuati dall'art. 14 D.lgs 33/13

Ai sensi dell'art 14 del D.lgs 33/13, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento ai soggetti in esso individuati i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal D. lgs 33/13, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando in ogni caso evidenza al mancato consenso.

Art. 5

Dichiarazioni di cui alla legge 5 luglio 1982 n. 441.

I titolari di incarichi politici obbligati alle dichiarazioni di cui di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge depositano i documenti prescritti con le modalità di seguito descritte:

Per il primo anno di mandato:

1. ex art. 2, comma 1, n. 1, legge 441/1982, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"

- una dichiarazione concernente:

- i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
- le azioni di società;
- le quote di partecipazione a società;
- l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

2. ex art. 2, comma 1, n. 2, legge 441/1982:

- la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3. ex art. 2, comma 1, n. 3, legge 441/1982:

- una dichiarazione, su cui apporre la formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", ex art. 2, comma 1, n. 1, legge 441/1982, concernente:

- le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione debbono essere allegati le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Per ognuno dei successivi anni di mandato, ex art. 3 legge 441/1982, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche:

- un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui all'art. 2, comma 1, n. 1, legge 441/1982 intervenute nell'anno precedente;
- copia della dichiarazione dei redditi;

A cessazione dal mandato, ex art. 4 legge 441/1982:

- una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui all'art. 2, comma 1, n. 1, legge 441/1982, intervenute dopo l'ultima attestazione, da depositare entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio;
- una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, da depositare tre mesi dopo la cessazione del mandato ed entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine per la presentazione della dichiarazione.

Il titolare dell'obbligo deve depositare, unitamente ai documenti riferiti alla sua situazione patrimoniale, le dichiarazioni e i documenti di cui al n. 1 e 2 riferiti al coniuge non separato legalmente ed ai parenti entro il secondo grado se consenzienti, ovvero dichiarare formalmente il mancato consenso, cui va dato evidenza .

Art. 6

Obblighi di pubblicazione relativi agli enti a partecipazione pubblica.

Per ciascuno dei seguenti Enti:

- enti pubblici, comunque denominati, costituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione;
- enti per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori;
- società di cui l'amministrazione detenga direttamente quote di partecipazione anche minoritaria;
- enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione ai sensi dell'art. 22 co. 2 del D.lgs 33/13 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio

dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Al fine di porre l'Ente in condizione di pubblicare i dati relativi agli incarichi e al trattamento economico complessivo degli amministratori dei predetti Enti, i suddetti amministratori hanno l'obbligo di comunicare al socio pubblico i dati di cui al punto precedente entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Art. 7

Termini e modalità del deposito e della pubblicazione dei documenti.

I soggetti obbligati deve depositare le dichiarazioni, le attestazioni ed i dati prescritti ai sensi di legge entro trenta (30) giorni dalla data :

- di proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali;
- di accettazione della nomina ad assessore comunale ;
- di assunzione di cariche di amministrazione, di direzione o governo comunque denominate, se non a titolo gratuito;
- di notificazione del provvedimento di elezione o di nomina degli altri incarichi conferiti per gli Enti di cui al predetto art. 6 (Ai sensi dell'art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, "la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento")
- di nomina dirigenziale o di qualunque altro caso di attribuzione di funzioni dirigenziali;

Per tutta la durata del mandato i titolari di cariche politiche o di amministrazione e di governo devono depositare annualmente le dichiarazioni, le attestazioni ed i documenti di cui al precedente punto 4, entro il mese successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi.

Cessato il mandato, i soggetti obbligati devono depositare le dichiarazioni, le attestazioni ed i dati prescritti entro tre mesi dalla cessazione o, comunque, entro il mese successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi.

I documenti vanno indirizzati al Responsabile per la Corruzione e consegnati all'Ufficio protocollo del Comune, a mano o tramite servizio di posta raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.giugliano.na.it

I titolari di cariche politiche, che abbiano già prodotto le prescritte dichiarazioni e consegnato la dichiarazione dei redditi al termine di un mandato, laddove nello stesso anno venga rieletto o riceva nuova nomina per la medesima o diversa carica è esentato dal produrre la dichiarazione all'inizio del nuovo mandato.

La pubblicazione dei documenti di cui al comma 1 dell'articolo art. 14 del D.lgs 33/13 è effettuata entro tre mesi dalla data dell'elezione o della nomina e per i tre anni successivi alla data della cessazione del mandato o dell'incarico del titolare.

La pubblicazione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale del titolare e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato legalmente e dei parenti entro il secondo grado ha termine alla cessazione dell'incarico o del mandato e i dati in parola non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, con esclusione delle dichiarazioni di cui alla lettera f dell'art. 14 D.Lgs 33/2013 concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 33/2013.

Ai fini dell'interruzione degli obblighi di pubblicazione la Segreteria Generale relativamente ai soggetti obbligati di cui al precedente art. 2 comunica al responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico la cessazione dell'incarico o del mandato.

Art. 8

Comminazione delle sanzioni.

E' attribuito al Responsabile della Trasparenza il potere di vigilare sull'esatta osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, 22, p. 2 e 47, del D.lgs 33/13 agli articoli 2, 3 e 4 della legge 441/1982 ed alle disposizioni del presente regolamento.

L'Ufficio di staff della Segreteria Generale, addetto al supporto del Responsabile della Trasparenza, raccoglie e conserva i documenti, le attestazioni e le informazioni depositati dai soggetti obbligati, provvedendo alla loro pubblicazione sul sito web istituzionale entro quindici giorni dal loro ricevimento.

Ai sensi dell'art. 47 comma 3 del D.lgs. 33/2013 Le sanzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo sono irrogate dall' Autorita' Nazionale Anticorruzione, che disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

Tutti i provvedimenti attinenti alla determinazione, alla comminazione ed alla riscossione delle sanzioni sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune di Giugliano.